

FOGLIO INFORMATIVO

Operazioni di factoring Pro Solvendo

Le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico

SEZIONE 1 - Informazioni sulla società

Denominazione: Bcc Factoring S.p.A.

Sede Legale: Via Lucrezia Romana 41/47- 00178 ROMA

Capitale sociale: Euro 18.000.000 interamente versato

Numero di iscrizione all' Ufficio del Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale: 08014440583

Numero Repertorio Economico Amministrativo: 639923

Partita IVA: n. 15240741007

Sito internet: www.bccfactoring.it **Indirizzo di posta elettronica:** info@bccfactoring.it

Numero di telefono: 02- 3343.40.1

Iscritta nell'Elenco Speciale presso Banca d'Italia di cui all'art.106 del D.Lgs N.385/93 con il numero 5:

Codice ABI: 32655

Gruppo Bancario di appartenenza: Società appartenente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, iscritto all'Albo dei Gruppi bancari.

Aderente ad Assifact – Associazione Italiana per il Factoring

SEZIONE 2 - Che cosa è IL FACTORING

Struttura e funzione economica

Il factoring è un contratto con il quale la società di factoring acquista e/o gestisce i crediti, generalmente di natura commerciale, vantati dal cedente verso un insieme predefinito di debitori con la possibilità di ottenere l'anticipazione, in tutto o in parte, del corrispettivo dei crediti stessi, ovvero di ottenere l'assunzione del rischio del mancato pagamento dovuto ad insolvenza dei debitori.

Fra i servizi, finanziari e non, che costituiscono il factoring si annovera anche la valutazione dell'affidabilità della clientela.

Factoring pro solvendo

Operazione di factoring con rischio del cedente di mancato o parziale pagamento dei debitori ceduti.

La cessione dei crediti è comunicata ai debitori ceduti, tuttavia il cedente e la società di factoring possono anche decidere di non comunicare la cessione ai debitori ceduti (operatività senza notifica). In questo caso il cedente continua a gestire il credito per conto della Società di factoring.

Vantaggi

L'utilizzo di questo servizio permette al cedente di ridurre i costi interni di gestione dei propri crediti commerciali e di disporre di una fonte di finanziamento. In caso di operatività senza notifica, l'utilizzo del servizio permette anche al cedente, in aggiunta ai vantaggi tipici del factoring, di mantenere la relazione commerciale con i propri clienti.

Principali rischi (generici e specifici)

Se i debitori ceduti non pagano, il cedente deve restituire alla società di factoring le somme anticipate quale corrispettivo dei crediti ceduti, oltre agli interessi, spese e commissioni concordate.

In caso di factoring senza notifica, il rischio per il cedente è rappresentato dal fatto che deve prestare particolare attenzione alla gestione del credito e trasmettere subito gli incassi alla società di factoring.

In caso di finanziamenti in divisa diversa da quella del Credito oggetto di Cessione, resta a carico del cliente il c.d. "rischio cambio", inteso come rischio di subire perdite per effetto di avverse oscillazioni del cambio valutario.

SEZIONE 3 - Condizioni Economiche Massime Applicabili

(divisore civile 365)

VOCE	DESCRIZIONE	VALORE MASSIMO	CALCOLO
ANTICIPAZIONI			
C301	TASSO ANNUO NOMINALE (TAN), POSTICIPATO	9,50%	MENSILE/TRIMESTRALE
C307	TASSO DI ACQUISTO ANNUO NOMINALE (TAN) ANTICIPATO	9,50%	0
<i>I tassi legati a parametri si intendono indicizzati, ossia oggetto di variazioni, in aumento o in diminuzione in funzione dell'andamento del parametro. Parametri di indicizzazione utilizzabili: EURIBOR 1, 3, 6 mesi media mensile, TUS, SOFR, BCE, IRS. Fonte di rilevazione: il Sole 24 ore. Se previsto contrattualmente, qualora l'andamento dei mercati finanziari comportasse, per un determinato periodo, che il parametro assunto a riferimento presenti un valore negativo, ai fini del conteggio degli interessi, allo stesso verrà attribuito un valore pari a zero.</i>			
	TASSO DI MORA	BCE + 8 punti	Interessi di mora ai sensi del Dlgs 9.10.2002 n.231, indicizzati non capitalizzati
<i>Il tasso di Mora, ove applicato, non potrà comunque mai superare il tasso soglia per il trimestre di riferimento, come pubblicato tempo per tempo da Banca d'Italia per la corrispondente categoria di crediti.</i>			
C303	TASSO ANNUO NOMINALE (TAN), ANTICIPATO	9,50%	
COMMISSIONI DI FACTORING			
C102	COMMISSIONI FLAT PRO SOLVENDO LORDE	2,00%	AL CARICO DA APPLICARSI SUL VALORE DEI CREDITI CEDUTI AL LORDO DELLE NOTE CREDITO
C115	COMM. FLAT SUL SALDO DEI CREDITI DI FINE MESE	1,50%	MENSILE DA CALCOLARSI SUI CREDITI IN ESSERE A FINE MESE
C126	COMM. GESTIONE FLAT PER MESI DURATA NOMINALE	0,50%	DA APPLICARSI SUL VALORE DEI CREDITI CEDUTI AL LORDO DELLE NOTE CREDITO PER MESI DI DURATA NOMINALE
C123	COMM. PLUSFACTORING SU CREDITI SCADUTI	0,50%	MENSILE DA PERCEPIRE PER RITARDATO PAGAMENTO DEI CREDITI CEDUTI, DA APPLICARSI SUL VALORE NOMINALE DEGLI STESSI A DECORRERE DALLA DATA DI SCADENZA DEBITORE DELLE FATTURE CEDUTE
C163	COMMISSIONE DI FACTORING MENSILE	0,50%	

C165	COMMISSIONE PLUS FACTORING	1,50%	MENSILE DA CALCOLARSI SUI CREDITI IN ESSERE A FINE MESE E/O REGOLATI NEL CORSO DEL MESE
C641	COMMISSIONE MESE PRO SOLVENDO LORDE	0,50%	DA APPLICARSI AL CARICO SUL VALORE DEI CREDITI CEDUTI PER MESI DI DURATA RESIDUA
ALTRE CONDIZIONI E SPESE			
C401	SPESE ISTRUTTORIA PRATICA E REGISTRAZIONE CONTRATTO	€ 2.500	UNA TANTUM
C403	SPESE DI RINNOVO PRATICA	€ 2.500	ANNUALE
C411	SPESE INFORMAZIONI PER DEBITORE	€ 1.200	UNA TANTUM ALL'APERTURA DELLA COPPIA CED-DEB
C412	SPESE RINNOVO INFORMAZIONI DEBITORE	€ 1.200	ANNUALE
C182	SPESE TENUTA CONTO MENSILE	€ 100	
C181	SPESE TRIMESTRALI TENUTA CONTO	€ 100	
C187	SPESE POSTALI	€ 20	CADAUNA
C223	SPESE PER INSOLUTI SDD	€ 100	
C665	CANONE AMMINISTRATIVO MENSILE - OMNICOOMPENSIVO	€ 3.000	POSTICIPATO
C666	CANONE AMMINISTRATIVO TRIMESTRALE - OMNICOOMPENSIVO	€ 9.000	POSTICIPATO
C667	CANONE AMMINISTRATIVO SEMESTRALE - OMNICOOMPENSIVO	€ 12.000	POSTICIPATO
C668	CANONE AMMINISTRATIVO ANNUALE - OMNICOOMPENSIVO	€ 24.000	POSTICIPATO
C150	SPESE HANDLING DOCUMENTI FATTURE	€ 25	AL CARICO DA PERCEPIRE PER SINGOLA FATTURA CEDUTA O DOCUMENTO SIMILARE
C153	SPESE PER MODULO CESSIONE	€ 50	
C203	SPESE HANDLING DOCUMENTI: RIBA	€ 30	
C197	RECUPERO SPESE BONIFICI SIA SETIF	€ 50	PER CIASCUN BONIFICO
C669	SPESE PER BONIFICO BIR	€ 50	PER CIASCUN BONIFICO
C230	SPESE PER RICHIAMO RIBA	€ 26	CADAUNO PER EFFETTI, DOCUMENTI, E/O ALTRI MEZZI D'INCASSO SIA CARTACEI SIA ELETTRONICI
C204	SPESE ASSEGNO INSOLUTO/PROTEST	€ 100	CADAUNO
C222	SPESE PER INSOLUTI RIBA	€ 100	CADAUNO PER EFFETTI SIA CARTACEI CHE ELETTRONICI
C225	SPESE PER INSOLUTI SDD/R.I.D.	€ 100	CADAUNO

C224	SPESE PER INSOLUTI EFFETTI	€ 100	CADAUNO PER MEZZI DI INCASSO SIA CARTACEI SIA ELETTRONICI
C202	SPESE HANDLING DOCUMENTI: SDD	€ 15	CADAUNA
C189	SPESE NOTIFICA COMUNICAZIONE AL DEBITORE	€ 50	CADAUNA
C238	RECUPERO SPESE VARIE	€ 1.500	
C188	SPESE DICHIARAZIONI USO REVISORI CONTABILI DEL CLIENTE	€ 250	CADAUNA
GIORNI VALUTA			
C504	GG VAL LAVOR. INC ASSEGNO	15 gg	
C502	VALUTE DI INCASSO ED ACCREDITO IN CONTO - BONIFICO (LAV)	15 gg	SUCCESSIVI ALLA VALUTA BANCA
C512	VALUTE DI INCASSO ED ACCREDITO IN CONTO A MEZZO RIBA (LAV)	25 gg	
C523	GIORNI FISSI SCONTO PER PAGAMENTI A RIMESSA DIRETTA	60 gg	
C525	GIORNI FISSI SCONTO PER PAGAMENTI RIBA	60 gg	
C527	GIORNI FISSI SCONTO PER PAGAMENTI SDD	60 gg	
C529	GIORNI FISSI SCONTO PER PAGAMENTI EFFETTI CARTACEI	60 gg	
C534	GG VAL LAVOR. ASSEGNI A CEDENTE	15 gg	
C538	VALUTE SU EROGAZIONI A MEZZO BONIFICO	15 gg	GG LAVORATIVI

SEZIONE 4 – Altre condizioni economiche

Oltre alle condizioni economiche sopra riportate, si aggiunge il rimborso degli oneri sostenuti per spese bancarie, postali, di esazione tramite terzi, assolvimento dell'imposta di bollo a qualunque titolo dovuta, ed IVA in quanto dovuta.

Saranno inoltre a carico del fornitore cedente i costi relativi alle iniziative stragiudiziali e giudiziali connessi al recupero dei crediti pro solvendo o divenuti tali, nonché degli interessi, anche ai sensi del D.Lgs 231 del 9.10.2002, oltre alle spese connesse al recupero ed alla tutela dei crediti vantati dal Factor nei confronti del cedente stesso e di eventuali coobbligati.

È gratuito l'invio al Cedente da parte della Società di Factoring, di eventuali comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni economiche nonché di ogni altra comunicazione periodica.

L'applicazione degli oneri economici avverrà comunque nei limiti del c.d. tasso soglia rilevato ai fini usura.

Il **TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge usura (L. 108/1996), relativo alle operazioni di factoring, può essere consultato nei locali e sul sito internet (www.bccfactoring.it) della società di factoring o sul sito internet della Banca d'Italia (http://www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Tassi/Tegm).

Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM di riferimento aumentarlo di un quarto cui si aggiunge un ulteriore margine di 4 (quattro) punti percentuali. La differenza tra il tasso limite così determinato ed il tasso medio non può essere, in ogni caso, superiore a 8 (otto) punti percentuali.

SEZIONE 5 – Recesso e reclami

Recesso

Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura rapporto.

Se la società di factoring modifica unilateralmente le condizioni contrattuali, quando contrattualmente previsto e solo in caso di giustificato motivo, deve darne comunicazione al cliente con preavviso minimo di sessanta giorni. Le modifiche si intendono approvate se il cliente non recede dal contratto entro sessanta giorni.

Il cliente ha diritto di recedere senza spese e di ottenere l'applicazione, in sede di liquidazione del rapporto, delle condizioni precedentemente praticate.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

Il Cedente deve rimborsare, entro 15 giorni, la propria esposizione.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della società di factoring, anche a mezzo di semplice raccomandata con ricevuta di ritorno o per via telematica ai seguenti recapiti:

1. BCC Factoring S.p.A. - Via Esterle, 11 - 20132 Milano
2. e – mail: ufficio.reclami@bccfactoring.it
3. PEC: reclamibccf@pec.it

L'intermediario deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 (sessanta), prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF).** Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, rivolgersi alle Filiali della Banca d'Italia, oppure interpellare la società di factoring.

La Guida pratica che riassume le informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario e il modulo per ricorrere all'Arbitro sono scaricabili dal sito www.arbitrobancariofinanziario.it o dal sito della Società www.bccfactoring.it.

- **Conciliatore Bancario Finanziario** (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede in Via delle Botteghe Oscure, 54 – 00186 ROMA, Tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it, ove potrà ricorrere: i) alla Conciliazione, ii) all'Arbitrato iii) all'Ombudsman – Giurì Bancario. Nel sito il Cliente potrà trovare gli appositi moduli ed i regolamenti che disciplinano i tre servizi di risoluzione stragiudiziale delle controversie. Il ricorso all'Ufficio Reclami non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento l'Autorità Giudiziaria oppure, se previsto, un collegio arbitrale.

Ai sensi del d.lgs. n. 28/2010 un preventivo tentativo di "conciliazione" è condizione di procedibilità dell'eventuale domanda giudiziale relativa a controversie in materia di contratti bancari, finanziari ed assicurativi. Per eventuali controversie si può ricorrere, fra l'altro, all'apposito organismo, abilitato alla conciliazione, presso l'Arbitro Bancario e Finanziario (A.B.F.), avanzando domanda di mediazione, che seguirà le regole di funzionamento proprie di detto organismo. La domanda può essere in alternativa, depositata presso altro organismo abilitato alla mediazione, iscritto all'apposito Registro presso il Ministero di Giustizia.

SEZIONE 6 – Legenda

Società di factoring (o factor)	oltre alla BCC FACTORING S.p.A., indica il Factor estero o la società (banca) corrispondente estera di cui la stessa si avvale o si avvarrà per l'espletamento dei suoi servizi in campo internazionale.
Cedente (o anche fornitore cedente)	l'impresa fornitore cliente del factor, cioè la controparte del contratto di factoring.
Debitore	la persona fisica o giuridica - italiana o straniera - tenuta ad effettuare al Fornitore (cliente cedente) il pagamento di uno o più crediti.
Credito	a) i crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Fornitore nell'esercizio dell'impresa e quindi le somme che il Fornitore ha diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni o servizi. b) quanto il fornitore ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo diverso.
Cessione	il contratto mediante il quale il Fornitore trasferisce al Factor i propri crediti esistenti e/o futuri, come sopra definiti; alla cessione dei crediti indicati sub a) si applica anche la legge n. 52/91, mentre solo gli artt. 1260 e ss. C.C. nel caso dei crediti sub b)
Corrispettivo della cessione di credito	importo pari al valore nominale dei crediti ceduti, al netto delle eventuali somme a qualsiasi titolo trattenute dal debitore.
Pagamento del corrispettivo	pagamento operato dalla società di factoring al cliente cedente del corrispettivo della cessione, nella misura dovuta al momento dell'effettivo incasso o della scadenza dei crediti ceduti, o, in caso di assunzione del rischio di insolvenza del Debitore, alla data pattuita con il cliente cedente medesimo.
Pagamento anticipato del corrispettivo	pagamento operato dalla società di factoring al cliente cedente per quota parte o per intero del corrispettivo della cessione di credito, effettuato su richiesta del cliente cedente ed a discrezione della società di factoring prima della data di scadenza o di incasso dei crediti ceduti.
Rinuncia alla garanzia di solvenza da parte della società di factoring	assunzione da parte della società di factoring del rischio di insolvenza del Debitore ceduto, previa determinazione del limite massimo dell'importo dei crediti per i quali la società di factoring intende assumersi tale rischio.
Interessi	corrispettivo periodico dovuto dal cliente cedente o dal Debitore ceduto alla società di factoring in ragione, rispettivamente, del pagamento anticipato del corrispettivo della cessione di credito operata dalla società di factoring o della concessione da parte di quest'ultima di una dilazione per il pagamento del debito.
Valuta	data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi.
Tasso di mora	tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.
Commissione di plusfactoring	commissioni calcolate sui crediti in essere scaduti da n 1 (uno) giorni.

Spese handling	spese di lavorazione e gestione di ciascun documento presentato e/o emesso (es. fatture, bolle, distinte, effetti).
Reclamo	ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad esempio lettera, fax, e-mail) all'intermediario un suo comportamento o un'omissione.

SEZIONE 7 – Eventuale Offerta fuori sede

Da compilare con i **dati del soggetto che entra in contatto con il cliente** (es. dipendente, commerciale, promotore finanziario, agente in attività finanziaria)

Dipendente

Nome e
Cognome
Qualifica:
Riferimenti: Telefono: e-
mail:

Altro soggetto

Nome e
Cognome:
Qualifica:
Società:
Riferimenti: Telefono: e-
mail:
Estremi dell'iscrizione in albi o elenchi (se soggetti iscritti):

BCC FACTORING S.p.A.

Sede Legale Via Lucrezia Romana 41/47 – 00178 ROMA

Sede Operativa Via Esterle n.11 - 20132 MILANO

www.bccfactoring.it